



## INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

**Oggetto:** istanza per tutela degli interessi delle vittime della strada e dei loro familiari

### PREMESSO CHE

- il comma 1 dell’art. 208 del CdS prevede che *“i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.”*;
- il comma 4 del citato articolo, nella formulazione modificata dall’art. 5-bis del DL n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005 e prima delle ulteriori modifiche apportate al medesimo articolo dall’art. 40 della legge n. 120 del 29/7/2010, prevedeva che *“una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’art. 36 [“Piani urbani del traffico e piani del traffico della viabilità extraurbana”], alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura inferiore al 10%, per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti del ciclo: bambini, giovani, anziani, disabili, nonché per la sicurezza della guida, e quote da destinare alle predette finalità: le*



- determinazioni sono comunicate al Ministero dei Trasporti. Per i Comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti”;*
- *il quarto comma dell’art. 208 CdS, nella sua attuale formulazione così come introdotta dall’art. 40 della legge n. 120 del 29/7/2010, prevede che “una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 [regioni, province e comuni, ndr] è destinata: **a)** in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; **b)** in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12; **c)** ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 [“ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza ed ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza”], alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”;*
  - *il comma 5 del predetto articolo del CdS stabilisce che “gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.”;*

*alla lettera c) del comma 4 può anche essere  
... nelle forme di contratti a tempo determinato e  
... a loro flessibilità di lavoro, o... potenziamento di progetti di potenziamento dei servizi  
... destinati alla funzionalità alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di*



*potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 [guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti] e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”;*

- i commi 1 e 2 dell'art. 393 del DPR 495/1992 (Regolamento di attuazione del CdS) sanciscono rispettivamente che *“gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice”* e che *“per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.”;*

#### CONSIDERATO CHE

- la ratio legis dell'art. 208 del CdS, sia nella formulazione attuale che in quella originaria, risulta essere duplice: 1) da un lato vi è la finalità di accrescere la sicurezza sulle strade imponendo alle amministrazioni locali di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni del CdS, per effettuare interventi finalizzati a tale scopo (e ciò sia tramite la predisposizione di strumenti volti a migliorare l'educazione stradale degli utenti, sia attraverso interventi diretti a rendere più sicuro l'utilizzo delle vie pubbliche); 2) dall'altro viene perseguita una finalità di natura contabile, tesa a garantire gli equilibri di bilancio delle amministrazioni locali, evitando che queste possano destinare a spese correnti e di natura stabile entrate che, invece, sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare;
- con la recente modifica dell'articolo in questione avvenuta con la citata legge n. 120/2010, sono state elencate (lettere a, b e c del comma 4) in modo più specifico e dettagliato le finalità perseguibili con i proventi in questione (*“interventi di sostituzione, ammodernamento,*

*potenziamento delle attività di*  
*interventi in materia di circolazione stradale, anche*  
*attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e*  
*municipale”, “manutenzione delle strade di proprietà dell'ente”, “installazione,*



ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e del manto stradale”, ecc.), finalità che nella precedente versione o non erano state esplicitate, oppure erano state elencate in modo generico e che, pertanto, negli anni, hanno comportato la scarsa applicazione pratica della norma in discorso;

- sempre a seguito della suddetta recente modifica, è stata individuata una quota fissa (pari al 50% dei proventi spettanti agli enti locali) da destinare alle finalità richiamate nel precedente capoverso, determinando nell’ambito della stessa un limite minimo di un quarto (del 50%) per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’art. 208 CdS ed è stato ribadito (comma 5) l’obbligo per gli enti locali di approvare annualmente, con apposita delibera di Giunta, la destinazione dei proventi di cui al comma 4, lasciando la facoltà all’ente di destinare il restante 50%, anche per intero, alle medesime finalità, con ulteriore obbligo di rendicontazione al termine dell’esercizio, per permettere ai competenti Ministeri di svolgere i prescritti riscontri;
- altra novità introdotta dalla richiamata legge è rappresentata dall’obbligo che il comma 12quater dell’art. 142 del codice della strada rivolge a ciascun ente locale (nella previgente disciplina indirizzato ai soli enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti) di trasmissione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno, *“entro il 31 maggio di ogni anno, di una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo (accertamento delle violazioni dei limiti di velocità con l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e’ ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12quater del presente articolo, per ciascun anno per il quale sono dovute le contribuzioni e le spese di competenza”*;

- l’imposizione agli enti pubblici di rendicontazione dei proventi ricavati dalle violazioni del codice con la dimostrazione dell’avvenuta corretta destinazione degli stessi,



consente una puntuale verifica della destinazione dei proventi in esame. Tanto è vero che è sanzionato il comportamento dell'ente che non trasmetta la relazione, ovvero che utilizzi le risorse ricavate in modo difforme dalle destinazioni stabilite dalla norma;

### **RITENUTO CHE**

- si ha interesse a conoscere l'entità complessiva delle somme che negli ultimi cinque anni l'ente destinatario della presente istanza ha riscosso dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal CdS e, del pari, ha interesse ad avere un prospetto degli specifici settori in cui tali risorse sono state investite, oltre che a conoscere le modalità di riparto delle stesse;

### **IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE**

### **INTERROGA VICE SINDACO MAURO ALESSANDRI**

### **PER CHIEDERE**

1. che sia resa nota l'entità delle risorse ricavate negli ultimi cinque anni dall'ente pubblico destinatario della presente istanza in applicazione delle sanzioni previste dal CdS e delle prescrizioni di cui all'art. 208 CdS;
2. la allocazione di tali risorse nei singoli capitoli di bilancio e le modalità di riparto delle stesse.

La presente richiesta trova ragione nella tutela degli interessi delle vittime della strada e dei loro familiari.

Il Consigliere  
Marco Silvestroni



Via delle Tre Cannelle 1/b – 00187 Roma  
Telefono 0667662778 - 0667662690  
Email: [m.silvestroni@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:m.silvestroni@cittametropolitanaroma.gov.it)